

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE INTEGRATIVO DI ENTE

2002 -2005

omissis

Art. 3 - Prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro

1. Al fine di garantire e migliorare l'ambiente di lavoro, per gli interventi rivolti alla prevenzione e alla sicurezza sui luoghi di lavoro, la Commissione Nazionale Permanente di Igiene e Sicurezza sui luoghi di lavoro, nominata dal Presidente dell'INFN, ha il compito di elaborare indirizzi generali ed interpretazioni in merito all'applicazione delle normative di igiene e sicurezza in ambito INFN.

2. I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza presso ciascuna struttura eleggono, tra loro, entro tre mesi dal loro insediamento, un rappresentante che fa parte di diritto della Commissione di cui al comma 1; si procede a nuova elezione quando il rappresentante precedentemente eletto cessa dalla carica di rappresentante locale per scadenza del mandato o per qualunque altra causa; il rappresentante non può essere eletto per più di due volte consecutivamente.

3. La Commissione di cui al comma 1 dura in carica tre anni e formula proposte sulle iniziative di formazione e informazione in materia di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro.

4. Alle riunioni della Commissione Nazionale Permanente di Igiene e Sicurezza sui luoghi di lavoro sono invitati i rappresentanti delle OO.SS. abilitate alla trattativa integrativa.

5. Gli atti di indirizzo e le interpretazioni elaborate dalla Commissione di cui al comma 1 sono oggetto di informazione preventiva alle OO.SS.

6. Ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza è garantita la partecipazione a non più di 2 riunioni annuali di consultazione e coordinamento indetta dal rappresentante di cui al comma 2, previa autorizzazione del Presidente dell'INFN.

7. Al fine di facilitare l'attività dei dipendenti disabili, la commissione di cui al comma 1 elabora soluzioni operative sulla base dei seguenti criteri generali:

- adeguamento dei luoghi di lavoro, con l'obiettivo di eliminare o attenuare, per quanto possibile, le barriere architettoniche;
- dotazione di opportuna strumentazione, anche informatica, per il proficuo espletamento dell'attività di servizio;
- adozione di orari o turni di lavoro adeguati;
- accesso ai luoghi di lavoro, ove necessario, degli accompagnatori.

8. Entro tre mesi dalla stipula definitiva del presente Contratto Collettivo Integrativo le OO.SS. saranno informate sulla costituzione e i criteri di composizione delle squadre per la gestione delle emergenze e primo soccorso.

omissis